SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA

Art. 4

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni indicate nell'articolo 1 non si trasmette agli eredi.

Versione in vigore dal 30 giugno 1976, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda
Estremi	Legge 24 dicembre 1975, n. 706
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistema-sanzionatorio-delle-norme-che-prevedono-contravvenzioni/art-4-non-trasmissibilita-dell-obbligazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it